



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**DECRETO N. 972 /DecA/ 55 del 06.08.2013**

**Oggetto: Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): presa d'atto del Piano approvato dalla Commissione Europea, attuazione delle misure gestionali e delle attività di monitoraggio del Piano regionale e relativo trasferimento delle previste risorse finanziarie.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTO il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura. Pubblicato nella G.U. 19 marzo 2004, n. 66;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 15, sull'organizzazione della regione e degli Assessorati;
- VISTO il Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486 Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1915, n. 30);
- VISTO il Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sulla pesca" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1932, n. 18);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.972 /DECA/55

DEL 06..08.2013

- VISTA la Legge 20 marzo 1968, n. 433 “Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne” (Pubblicata sulla Gazz. Uff. n.101 del 20 aprile 1968);
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., “Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 816 del 26 aprile del 1977 “Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima”.
- VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato sulla Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26) e in particolare l'articolo 10 lettere h) i);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e in particolare gli articoli 17 (notifica preventiva), 43 (porti designati) e 58 (tracciabilità);
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.972 /DECA/55

DEL 06..08.2013

- VISTO il Regolamento CE 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e in particolare l'allegato B che include tra le specie l'anguilla (*Anguilla anguilla*);
- VISTA la legge n. 150 del 7.02.1992 concernente "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".(Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44);
- VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali". (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2002, n. 15);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTA la Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.972 /DECA/55

DEL 06..08.2013

- PRESO ATTO** che l'art. 15, comma 20, della Legge Regionale n. 2/2007 prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTO** il Decreto del Presidente n. 52 del 14.3.2013 prot. n. 6970, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale e del Vicepresidente della Regione." e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, nato a Sassari il 26 maggio 1965, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;
- VISTA** la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca" e in particolare l'art.6 recante:" Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
- VISTO** Il Piano nazionale di gestione dell'anguilla, con gli allegati piani regionali, inviato alla Commissione Europea in data 30 settembre 2009;
- RICHIAMATO** il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3186/DecA/158 del 29.12.2009 recante Finanziamento del Piano regionale di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007) – Programmazione delle risorse finanziarie Legge Regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca", art.6 "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche" (Euro 600.000 - Capitolo SC06.1370 - UPB S06.05.002- CdR 00.06.01.09);
- VISTA** la nota della Commissione Europea (prot. n.4631 del 22.04.2010) con la quale viene comunicata al MIPAAF la valutazione dell'ICES sul Piano nazionale di gestione dell'anguilla e gli allegati Piani regionali e vengono richiesti degli emendamenti affinché il Piano possa essere approvato;
- VISTO** il Piano di Gestione Anguilla Italia - Documento integrativo di risposta alle osservazioni ICES con emendamenti ai Piani di Gestione regionali presentato alla Commissione Europea, Direzione Generale degli Affari marittimi e della Pesca in data 30 settembre 2010;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.972 /DECA/55

DEL 06..08.2013

- VISTA la decisione C(2011) 4816 dell'11 luglio 2011 della Commissione Europea (notificata in data 20.07.2011 con nota prot. n. 6877) con la quale è stato approvato il Piano Nazionale di Gestione dell'anguilla comprendente 9 piani regionali tra cui quello della Regione Sardegna;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 "Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla* (CÈCA). (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2011, n. 20);
- VISTO il Rapporto Annuale Italia - Anno 2012 sul Piano Nazionale di Gestione (PNG) per l'anguilla in Italia ai sensi dell'art. 9 Regolamento (CE) 1100/2007 nel quale vengono fornite delle nuove stime della biomassa pristina ( $B_0$ ) di anguilla - calcolate ancora sulla base di una produttività pristina media pari a 20 Kg/ha ma utilizzando delle superfici colonizzabili per le anguille rivedute (sia alle condizioni pristiniche che attuali) e dei dati di produttività diversificati per tipologia di habitat – e viene ricalcolato il target di migrazione del 40% di anguille argentine da conseguire;
- NELLE MORE dell'esito della valutazione da parte della Commissione Europea del Rapporto Annuale Italia - Anno 2012 sul Piano Nazionale di Gestione (PNG) per l'anguilla in Italia;
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (DADA) n. 412 del 10 maggio 1995 (pubblicato nel BURAS n. 18 del 26/05/1995) recante "Disciplina dell'attività di pesca; dimensione dei pesci, molluschi e crostacei: disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rossetto" e in particolare gli articoli 1 (Dimensione minime dei pesci di origine marina) e 11 (lunghezze minime dei pesci di acqua interna ed epoca di proibizione della pesca);
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 641 del 28 aprile 1997 (pubblicato nel BURAS n. 14 del 02/05/1997) recante "Integrazione all'elenco degli attrezzi da pesca per le acque interne, disposizioni relative ai quantitativi pescabili e ai periodi di pesca" e in particolare l'art. 2 (quantitativi di pescato giornaliero per il pescatore sportivo);
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 639 del 28 aprile 1997 (pubblicato nel BURAS n. 14 del 02/05/1997) "Disciplina della raccolta di novellame da allevamento" e in particolare l'art. 1 comma1 lettera b);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.972 /DECA/55

DEL 06..08.2013

- VISTO** il progetto presentato dall'Agenzia regionale Agris Sardegna (prot. n.3189 del 22.02.2011) e ss. mm. ii. dal titolo "Pesca sperimentale di ceche di anguilla", discusso in sede di C.T.C.R.P. nella seduta del 20 gennaio 2011;
- VISTA** la determinazione del Direttore del Servizio Pesca dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 28317/Det/777 del 17 novembre 2011 "Capitolo SC06.1370 – UPB S06.05.002 – CdR 00.06.01.09 – Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca", art. 6 interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche- Decreto dell'Assessore dell'agricoltura n. 158 del 29 dicembre 2009 — Trasferimento risorse ad ARGEA Sardegna – liquidazione e pagamento di € 600.000,00;
- VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive di Argea Sardegna n. 6709 del 28/12/2011 con la quale è stata accertata nel Bilancio dell'Argea sul Cap. EC220.020 la somma di € 600.000,00;
- RITENUTO** di dover prendere atto dei contenuti del Piano nazionale di gestione dell'anguilla e dell'allegato Piano regionale nella versione contenente gli emendamenti richiesti dall'ICES approvata con decisione C(2011) 4816 del 11 luglio 2011 della Commissione Europea;
- CONSIDERATA** la necessità di proseguire con l'attuazione delle misure di gestione previste nel Piano regionale con particolare riferimento alle misure relative alla pesca professionale e sportiva dell'anguilla e ai ripopolamenti al fine di garantire la tutela dello stock, in attesa della conclusione dell'iter di valutazione da parte della Commissione europea dei risultati sinora conseguiti attraverso l'attuazione Piano nazionale e dei relativi Piani regionali contenuti nel Rapporto Annuale Italia - Anno 2012 sul Piano Nazionale di Gestione (PNG) per l'anguilla in Italia;
- VALUTATA** l'esigenza di proseguire le attività di monitoraggio effettuate dall'agenzia regionale Agris Sardegna attivando il "Programma di monitoraggio degli stock locali di anguilla" al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dal piano regionale di gestione anguilla vagliando l'efficacia delle misure adottate e completando la raccolta dati necessaria a calibrare il modello statistico utilizzato per la stima della quota di restituzione di anguilla argentina;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.972 /DECA/55

DEL 06..08.2013

- CONSIDERATO** che l'Agenzia regionale Agris Sardegna ha redatto e attuato partire dal 2011 il sopracitato Programma di monitoraggio con il supporto dell'agenzia regionale Laore Sardegna, in conformità a quanto previsto dal Piano di gestione regionale e alle linee guida redatte dal MIPAAF;
- RITENUTO** di dovere attivare il progetto di "Pesca sperimentale di ceche di anguilla" redatto dall'Agenzia regionale Agris Sardegna al fine di poter successivamente provvedere all'attuazione delle misure di ripopolamento previste dal Piano di gestione regionale;
- PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nella seduta del 1 agosto 2013

**DECRETA**

- ART.1** *(Presa d'atto del Piano di gestione dell'anguilla)*
1. Di prendere atto dei contenuti del Piano Nazionale di Gestione dell'anguilla, con gli allegati Piani regionali, nella versione contenente gli emendamenti richiesti dall'ICES approvata con decisione C(2011) 4816 del 11 luglio 2011 della Commissione Europea.
  2. Di prendere atto in particolare dei contenuti del Piano regionale di gestione dell'anguilla della Regione Sardegna di cui all'allegato A del presente decreto per farne parte integrante.
- ART.2** *(Attuazione misure di gestione)*
1. Al fine di garantire la tutela dello stock di anguilla (*Anguilla anguilla*), in accordo a quanto previsto nel Piano regionale di gestione dell'anguilla e sino alla revisione dello stesso sulla base degli indirizzi che scaturiranno dalla fase di valutazione del Rapporto Annuale Italia - Anno 2012 ai sensi dell'art. 9 Regolamento (CE) 1100/2007, nelle acque del mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna sono stabilite le seguenti misure di gestione:
- a) *Pesca professionale*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.972 /DECA/55

DEL 06..08.2013

1. Nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 settembre di ogni anno, è vietata la cattura con qualunque attrezzo da pesca (compresi i lavorieri), la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di anguilla (*Anguilla anguilla*).

2. Nel periodo di divieto di cui al punto 1, per le finalità del presente decreto, gli esemplari di anguilla provenienti da aree di pesca di altre regioni italiane, stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi e da allevamenti intensivi devono essere resi identificabili attraverso idonea documentazione che ne attesti la provenienza.

3. La pesca con l'utilizzo dei bertavelli è consentita:

i) esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 ottobre e l'ultimo giorno del mese di febbraio;

ii) con il limite di 1 calata - pari a un massimo di 6 bertavelli - per ettaro.

4. Non sono consentite deroghe rispetto al periodo di divieto di utilizzo dei bertavelli, né alcuna forma di autoregolamentazione.

5. Ulteriori misure di dettaglio per l'utilizzo dei bertavelli sono definite con un successivo decreto assessoriale.

*b) Pesca sportiva e ricreativa*

1. La pesca sportiva e ricreativa dell'anguilla è consentita, analogamente alla pesca professionale, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 ottobre e l'ultimo giorno del mese di febbraio.

2. Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente anguille in quantità superiore ad 1 kg.

*c) Taglia minima di cattura*

1. La taglia minima di cattura degli esemplari di anguilla è pari a 28 cm di lunghezza totale.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.972 /DECA/55

DEL 06..08.2013

2. Gli esemplari di taglia inferiore alla taglia minima di cattura non possono essere detenuti, trasportati o commercializzati, ma devono essere immediatamente rigettati nel luogo di pesca.

3. La taglia degli esemplari è misurata conformemente all'allegato IV del Reg. CE n. 1967/2006.

*d) Pesca delle ceche*

1. È attivato il progetto di "Pesca sperimentale di ceche di anguilla" (prot. n.3189 del 22.02.2011) redatto e attuato dall'Agenzia regionale Agris Sardegna, al fine di attuare successivamente le misure di ripopolamento previste dal Piano regionale di gestione dell'anguilla.

2. L'agenzia Agris Sardegna relativamente al progetto di "Pesca sperimentale di ceche di anguilla" provvede :

- entro il 15 settembre 2013 ad apportare le necessarie modifiche al piano operativo e alla tempistica di attuazione a trasmetterlo al Servizio pesca e acquacoltura unitamente al relativo piano finanziario per l'approvazione dello stesso;

- entro il mese di marzo 2014 a trasmettere la relazione illustrativa dei risultati ottenuti al Servizio pesca e acquacoltura contenente le indicazioni tecniche di dettaglio relative alle modalità più idonee alla pesca, al trasporto degli esemplari vivi e alla re immissione nei corpi idrici delle ceche o di stadi più avanzati (ragani), ai siti idonei nei quali poter autorizzare il prelievo delle ceche e ai quantitativi pescabili per singolo sito.

*e) Ripopolamento*

1. L'Agenzia Agris Sardegna entro il mese di marzo 2014 definisce in accordo con il Servizio pesca e acquacoltura il programma operativo di dettaglio delle misure di ripopolamento e il relativo monitoraggio, in conformità alle previsioni del Piano regionale adeguandone la relativa tempistica per la successiva adozione dello stesso con decreto assessoriale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.972 /DECA/55

DEL 06..08.2013

2. Le agenzie Agris Sardegna e Laore Sardegna in accordo con il Servizio pesca e acquacoltura provvedono a programmare ed effettuare appositi percorsi formativi per i pescatori professionisti interessati al rilascio dell'autorizzazione alla pesca delle ceche da destinare ai ripopolamenti secondo le previsioni del piano regionale di gestione anguilla.

ART. 3

*(Programma di monitoraggio)*

1. E' disposta l'attuazione del "Programma di monitoraggio degli stock locali di anguilla" per il triennio 2013-2016 ad opera dell'Agenzia regionale Agris Sardegna che si avvale della collaborazione dell'agenzia regionale Laore Sardegna, in conformità a quanto previsto dal Piano regionale di gestione dell'anguilla e alle linee guida redatte dal MIPAAF, al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dal piano regionale di gestione anguilla.

2. L'agenzia Agris Sardegna provvede entro il mese di settembre 2013 ad aggiornare il Programma di monitoraggio degli stock locali di anguilla, definendone la tempistica di attuazione e il relativo piano finanziario per le annualità 2013-2016 per l'approvazione dello stesso da parte del Servizio pesca e acquacoltura.

3. L'agenzia Agris Sardegna coordina la raccolta dei dati di censimento relativi all'anguilla rilevati sul territorio regionale dall'amministrazione regionale o da altri soggetti pubblici e provvede all'analisi degli stessi e a tramettere i dati e le relative relazioni sul monitoraggio degli stock locali di anguilla al Servizio Pesca e acquacoltura nei tempi utili per la successiva trasmissione degli stessi al MIPAAF per gli adempimenti di cui all'art. 9 del Reg (CE) 1110/2007.

ART. 4

*(Copertura finanziaria)*

1. L'agenzia Argea Sardegna provvede al trasferimento delle risorse finanziarie previste per il Piano regionale di gestione anguilla di cui al decreto dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. n. 3186/DecA/158 del 29.12.2009, pari a di Euro 600.000,00 (seicentomila) - di cui € 300.000,00 (trecentomila) per l'attuazione degli interventi di cui al Piano regionale e all'art. 2 comma 1 lettere d) ed e) del presente decreto e € 300.000,00 (trecentomila) per le attività di monitoraggio di cui all'art. 3 del presente decreto- stanziato nel bilancio di Argea Sardegna (nel capitolo EC220.020) all'agenzia regionale Agris Sardegna a copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.972 /DECA/55

DEL 06..08.2013

interventi previsti nel Piano regionale e del relativo programma di monitoraggio per le annualità 2013-2016.

**ART. 5**                    (*Sanzioni e Vigilanza*)

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto (relativamente a pesca, commercio detenzione e trasporto) comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D.lgs 9 gennaio 2012, n. 4.
2. Per la pesca nelle acque interne si applicano le disposizioni di cui al R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 e al R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e ss.mm.ii..
3. L'Amministrazione regionale e le Autorità pubbliche preposte al controllo, svolgono i compiti di controllo, amministrativo e in loco, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Decreto.

**ART. 6**                    (*Efficacia*)

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

**L'Assessore**

Oscar Cherchi